

# COMUNE DI AROGNO



## REGOLAMENTO SUI POSTEGGI PUBBLICI COMUNALI

Anno 2016

Il Consiglio comunale di Arogno, richiamati:

- la Legge federale sulla circolazione stradale e relative Ordinanze del Consiglio federale;
- la Legge cantonale di applicazione alla Legislazione federale sulla circolazione stradale;
- gli artt. 107, 186 e segg. LOC, l'art. 39 e segg. RALOC;

d e c r e t a :

## **CAPITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI**

### ***Art. 1 Campo d'applicazione e competenza***

<sup>1</sup>Il presente Regolamento (in seguito detto "Regolamento") si applica ai posteggi pubblici siti sul territorio comunale.

<sup>2</sup>Sono definiti pubblici i posteggi ad uso comune.

<sup>3</sup>Il Municipio, attraverso speciale autorizzazione, può provvedere ad agevolare i residenti e le persone attive nel Comune che non possono disporre di posteggi privati.

### ***Art. 2 Scopo***

Il Regolamento persegue lo scopo di promuovere un corretto utilizzo dei parcheggi pubblici, assicurando un'equa rotazione nell'occupazione degli stalli da parte dell'utenza.

### ***Art. 3 Uso e pagamento***

<sup>1</sup>L'uso dei posteggi pubblici è regolato dal Municipio, per mezzo di parchimetri, disco orario (zona blu) o mediante l'imposizione di limiti temporali di sosta o mediante l'autorizzazione car-pooling. In luoghi discosti e poco frequentati, il Municipio può prescindere da queste prescrizioni.

<sup>2</sup>Il pagamento per l'utilizzo dei posteggi è dovuto, di regola, tutti i giorni durante le 24 ore. In luoghi discosti e poco frequentati o per validi motivi stabiliti dal Municipio, si può prescindere da queste prescrizioni.

<sup>3</sup>In circostanze straordinarie di interesse pubblico quali, ad esempio, manifestazioni pubbliche, feste, ecc., può essere concesso il gratuito utilizzo di uno o più posteggi. Per utilizzi particolari / eccezionali il Municipio deciderà di volta in volta.

<sup>4</sup>Le tasse d'uso dei posteggi sono stabilite dal Municipio mediante ordinanza e entro i limiti posti dal Regolamento, tenendo conto del luogo, delle specifiche circostanze e dei bisogni della circolazione.

<sup>5</sup>L'uso dei posteggi per biciclette, ciclomotori e motocicli è libero e gratuito.

## CAPITOLO 2 – AUTORIZZAZIONI

### **Art. 4 Utenti**

<sup>1</sup>Il Municipio può concedere autorizzazioni che consentono l'uso dei posteggi pubblici senza limitazione di tempo (escluse le zone blu).

<sup>2</sup>L'autorizzazione può essere concessa esclusivamente per i veicoli a motore regolarmente immatricolati.

<sup>3</sup>Hanno diritto ad ottenere l'autorizzazione:

- gli abitanti del Comune;
- gli utenti che esercitano un'attività professionale continua nel Comune;
- i soggiornanti in residenze secondarie;

<sup>4</sup>Il Municipio può rilasciare permessi speciali di breve durata, in aggiunta a quanto previsto dal cpv. 1.

<sup>5</sup>In caso di scarsità persistente di posteggi il Municipio può limitare il numero di autorizzazioni.

### **Art. 5 Effetti e validità**

<sup>1</sup>L'autorizzazione permette al beneficiario di parcheggiare il proprio autoveicolo senza limitazione di tempo.

<sup>2</sup>L'autorizzazione non dà diritto alla riservazione di un parcheggio. Permette unicamente di usufruire degli stalli liberi in quel momento.

<sup>3</sup>L'autorizzazione ha validità annuale (anno civile) o mensile (a partire dal 1° giorno del mese).

### **Art. 6 Procedura**

<sup>1</sup>La richiesta per l'ottenimento dell'autorizzazione deve essere formulata presso la Cancelleria comunale producendo la licenza di circolazione del veicolo per cui si chiede l'autorizzazione. La Cancelleria comunale, per il rilascio del permesso, collabora con la Polizia comunale di Mendrisio con la quale il Comune è convenzionato.

<sup>2</sup>L'autorizzazione viene certificata attraverso l'emissione di un contrassegno indicante il numero di targa del veicolo e il periodo di validità della stessa.

<sup>3</sup>Gli utenti che lavorano nel Comune devono inoltre presentare un documento che certifichi l'esercizio dell'attività professionale ad Arogno.

<sup>4</sup>L'autorizzazione al Car pooling può essere ottenuta a condizione che il contrassegno venga richiesto per un gruppo di veicoli (minimo due utenti). I dettagli sono specificati in un'apposita ordinanza.

<sup>5</sup>Il contrassegno deve essere esposto in maniera ben visibile dietro il parabrezza del veicolo.

<sup>6</sup>L'autorizzazione soggiace al pagamento anticipato della relativa tassa.

<sup>7</sup> Nel caso di domande eccedenti la disponibilità, le richieste saranno evase in ordine cronologico.

### **Art. 7 Revoca**

<sup>1</sup>L'autorizzazione può venire revocata o limitata in ogni tempo per motivi d'interesse pubblico.

<sup>2</sup>Essa può inoltre essere revocata qualora i requisiti non siano più adempiuti, oppure se il beneficiario ne abbia abusato.

## **CAPITOLO 3 – TASSE**

### **Art. 8 Ammontare delle tasse di posteggio (parchimetro)**

<sup>1</sup>La tassa di posteggio raccolta per mezzo di parchimetri è stabilita dal Municipio mediante Ordinanza, fra un minimo di CHF 0.50 e un massimo di CHF 3.00 l'ora.

### **Art. 9 Ammontare delle tasse delle autorizzazioni**

<sup>1</sup>Le tasse contemplate al capitolo 2 per l'ottenimento delle autorizzazioni, sono stabilite dal Municipio entro i seguenti minimi e massimi:

#### annuali

- a) Residenti: da CHF 100.00 a CHF 300.00
- b) Operatori economici: da CHF 100.00 a CHF 300.00
- c) Soggiornanti in residenze secondarie: da CHF 100.00 a CHF 300.00

#### mensili

- a) Residenti: da CHF 10.00 a CHF 30.00
- b) Operatori economici: da CHF 10.00 a CHF 30.00
- c) Soggiornanti in residenze secondarie: CHF 10.00 a CHF 30.00

#### Giornaliera oppure permessi speciali di breve durata

Da CHF 5.00 a CHF 10.00 indistintamente.

<sup>2</sup>La tassa annua è ridotta nella misura del 50 % quando l'autorizzazione è richiesta dopo il 30 giugno di ogni anno. Non sono ammessi altri conteggi pro rata temporis.

### **Art. 10 Ammontare delle tasse delle autorizzazioni per il posteggio Car pooling**

Le tasse per gli appositi posteggi destinati al Car pooling sono stabilite dal Municipio entro i seguenti minimi e massimi:

#### mensili

- a) da CHF 20.00 a CHF 60.00

#### annuali

- a) da CHF 100.00 a CHF 300.00

## CAPITOLO 4 – DISPOSIZIONI FINALI

### **Art. 11 Applicazione, interpretazione e contestazioni**

<sup>1</sup>L'applicazione e l'interpretazione del Regolamento compete al Municipio, il quale emana decisioni o specifiche Ordinanze, in particolare fissa le tasse.

<sup>2</sup>Contro le decisioni adottate dal Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato nel termine di 30 giorni dall'intimazione.

### **Art. 12 Sanzioni**

<sup>1</sup>Le infrazioni alla segnaletica esposta sono punite a norma delle leggi stradali in vigore.

<sup>2</sup>Le infrazioni al presente regolamento sono punite dal Municipio con:

- a) La multa
- b) La revoca dell'autorizzazione

<sup>3</sup>Alla procedura di contravvenzione e alla multa sono applicabili gli artt. 145 e segg. LOC.

### **Art. 14 Entrata in vigore**

L'entrata in vigore del presente Regolamento è fissata dal Municipio, ottenuta l'approvazione da parte del Consiglio di Stato.

Approvato dal Municipio di Arogno con ris.mun.n° 39 del 25.01.2016

Adottato nella seduta ordinaria del Consiglio comunale del XX.

Approvato dalla Sezione degli enti locali, su delega del Consiglio di Stato, mediante decisione del XX